ALDO MAZZACANE

Profilo breve dell'umanesimo giuridico

1. Con il termine di "umanesimo giuridico" ("humanisme juridique", "legal humanism", "humanistische Jurisprudenz") la storiografia indica solitamente quelle correnti di studio del diritto romano, innovatrici e polemiche nei confronti della giurisprudenza medievale, che ebbero le loro radici negli studi letterari, storici e filologici dell'Italia del Quattrocento. I loro sviluppi nell'Europa cinquecentesca, considerati in stretto rapporto con le tendenze del secolo precedente, sono indicati con i termini di *mos gallicus* (stile francese), "cultismo" o "giurisprudenza culta", che sarebbe sfociata, nel secolo XVII, nella "giurisprudenza elegante", coltivata specialmente in Olanda.

In realtà la rappresentazione tradizionale di una omogeneità tra le varie "scuole" non è del tutto soddisfacente. Le ricerche più recenti hanno individuato personalità e orientamenti differenti fra loro, difficilmente riconducibili a posizioni unitarie. Hanno anche individuato cadenze temporali diseguali a seconda dei paesi e dei rispettivi sviluppi sociali, politici e culturali. Tuttavia alcune linee di fondo sono riconoscibili nelle varie esperienze e in un breve profilo è inevitabile soffermarsi solo su di esse.

L'incontro fra *studia humanitatis* e giurisprudenza fu variegato, dette luogo ad impostazioni diverse nelle diverse regioni europee e non riguardò soltanto l'analisi delle fonti del diritto privato romano. Fu un movimento culturale profondo, che investì progressivamente tutto il campo della scienza giuridica, compreso il diritto pubblico, penale, commerciale, i diritti territoriali consuetudinari o delle monarchie e principati. Ma il suo centro motore ed il luogo privilegiato delle discussioni teoriche e metodologiche fu senza dubbio il *ius commune* (costruito sulla base del *Corpus iuris* di Giustiniano) e l'assetto dottrinale che ad esso aveva dato la tradizione medievale dei glossatori e dei commentatori.

Contro questa tradizione i primi attacchi si levarono in Italia sul finire del Trecento e si infittirono e si precisarono nel corso del Quattrocento. All'inizio, essi non provennero dall'interno della scienza giuridica, ma da letterati e filologi, maestri di "arti liberali" (grammatica, dialettica e retorica), intellettuali impegnati nelle attività politiche, nella riflessione filosofica, nella riforma dei metodi di insegnamento e di apprendimento delle discipline, nel riassetto dell'enciclopedia delle scienze (gerarchie fra i saperi e loro rapporti reciproci).

L’insofferenza nei confronti del metodo esegetico dei commentatori, rappresentato esemplarmente da Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) e seguito nelle facoltà giuridiche italiane (detto perciò “bartolismo” o *mos italicus*), trovò una espressione autorevole già in Francesco Petrarca, il quale rimproverò ai giuristi la scarsa conoscenza della storia e della letteratura romana. I suoi argomenti furono ripresi ed approfonditi negli ambienti in cui era più vivace la spinta verso un generale rinnovamento della cultura. A Firenze Coluccio Salutati (1331-1406), intervenendo nella cosiddetta “disputa delle arti” (la discussione su quale fosse il campo cui andava attribuito il primato, se alle scienze naturali o alle scienze umane), sottolineò con forza il valore morale e civile della giurisprudenza. La lezione dei giuristi e degli oratori romani, oscurata dagli interpreti medievali, andava recuperata, innanzitutto restituendo al concetto di *aequitas* la sua funzione di scopo finale e stella polare di ogni pratica del diritto, che deve sempre essere indirizzata al bene comune.

I temi avanzati dal Salutati si ritroveranno, in forma più ampia e complessa, fino al tardo Cinquecento: la nozione di *aequitas*, per esempio, svolse un ruolo centrale nella riflessione dei giuristi che, al di là delle Alpi, furono educati ai principi dell’umanesimo dall’insegnamento di Erasmo.

L’esigenza di far rivivere (*Rinascimento, Renaissance*), nella sua purezza e interezza, il patrimonio di sapienza dell’antichità, ritornando allo studio diretto delle fonti ed accantonando le deformazioni e le incrostazioni che vi avevano accumulato sopra secoli di ignoranza, fu il convincimento fondamentale che ispirò in Italia le *élites* intellettuali di maggior spicco e che ben presto, dal terreno della letteratura, si estese a quello del diritto. Sempre più numerose risuonarono le voci di quanti imputavano a glossatori e commentatori il delitto di aver corrotto la lingua latina con termini e costrutti “barbari”, di avere spesso frainteso il significato delle fonti, di essersi abbandonati ad interminabili discussioni e sottigliezze superflue ispirate ai procedimenti della Scolastica. Essi avevano trascurato lo studio delle lettere classiche, sorgente viva d’ogni sapere e d’ogni virtù morale e civile, strumento indispensabile per una corretta interpretazione degli stessi testi giuridici dell’antichità.

Furono composti a Pavia, entrambi nel 1433, due scritti fra i più radicali delle polemiche umanistiche contro la giurisprudenza medievale. Nel *De verborum significatione* di Maffeo Vegio (1406-1458) sono chiaramente indicati i gravi difetti del modo di operare di glossatori e commentatori. Ma Vegio avanzava anche un altro rilievo, destinato a diventare un topos ricorrente della romanistica di età moderna. A suo avviso, le radici del male si annidavano nella stessa compilazione di Giustiniano, poiché la commissione che l’aveva approntata,

presieduta da Triboniano, aveva mutilato e alterato le opere della giurisprudenza classica, ossia il patrimonio più prezioso della scienza giuridica romana.

Gli stessi temi accennati da Vegio furono illustrati con maggiore ampiezza e vigore da Lorenzo Valla (1400-1457), maestro riconosciuto della filologia umanistica e critico severo della tradizione giuridica. Nella *Epistula in Bartoli de insigniis et armis libellum*, egli attaccò non solo Bartolo, ma lo stesso Giustiniano, responsabile di aver frantumato e manipolato il tesoro di sapere della giurisprudenza romana e di avere aperto così la strada al moltiplicarsi di interpretazioni e commenti rozzi ed incolti. Nella sua opera maggiore, le *Elegantiae latinae linguae* (1435-1444), composte a Napoli, insistette sulla necessità di rifarsi direttamente all'insegnamento degli scrittori antichi e ribadì l'esigenza di un restauro dei testi giuridici, capace di restituirne la lettera e il significato genuini. A suo avviso, nessun documento doveva sottrarsi alla critica storica e filologica. Così in uno scritto del 1440 dimostrò che la cosiddetta "donazione di Costantino" era una falso confezionato nel Medioevo. Più tardi attaccò sul piano filologico un'autorità della Chiesa, come il celebre canonista Graziano (attivo intorno al 1140).

Questi atteggiamenti ebbero importanza decisiva nella cultura europea del Rinascimento. Dalla Riforma protestante furono applicati anche in campo teologico e religioso, nei riguardi delle Sacre Scritture e delle istituzioni ecclesiastiche. Essi mettevano in discussione i fondamenti autoritativi del sapere medievale: i monumenti antichi andavano riscoperti nella loro storicità e dovevano esser letti senza mediazione di interpreti "autorizzati", che avevano seminato confusioni ed errori.

2. Gli esempi fin qui riferiti delle critiche, spesso violente e sfociate in vere e proprie invettive, che letterati e filologi rivolsero contro i giuristi, seguaci dei metodi dialettici della Scolastica e arroccati nelle facoltà giuridiche, si potrebbero facilmente moltiplicare. Esse tuttavia intaccarono solo marginalmente il modo di lavorare e insegnare dei maestri di diritto del Quattrocento. In alcuni grandi commentatori, come Paolo di Castro (1360/62-1441) o Giason del Maino (1435-1519), si nota una cura per lo stile sconosciuta in precedenza e una discreta conoscenza delle lettere classiche. Ma i corsi che essi tenevano nelle università (*lecturae*), rispecchiati fedelmente nei monumentali *Commentarii*, seguivano infallibilmente scansioni e precetti propri del "bartolismo": un indirizzo che ancora per secoli non ebbe rivali nelle università italiane e che dominò largamente le università europee. Matteo Gribaldi Mofa († 1564) lo sintetizzò nel *De methodo ac ratione studendi in iure* (1541) con un distico fortunato nel quale è descritta la tecnica del *mos italicus* nell'esegesi dei testi

giustinianei, ispirata ai criteri logici della Scolastica: *Praemitto, scindo, summo, casumque figuro, / perlego, do causas, connoto et obiicio*.

Alla fine del Quattrocento il programma avanzato dai letterati umanisti in riferimento a tutto il sapere dell'antichità era ormai delineato nei suoi tratti essenziali. Fu presto ripreso dai giuristi, che lo svilupparono soprattutto nel secolo successivo. Esso si può così riassumere: studio filologico dei testi (*recensio* ed *emendatio*, ossia controllo del dettato e correzione delle lezioni erronee con l'ausilio di tutte le fonti, anche non giuridiche); studio storico (collocazione dei documenti nei loro rispettivi contesti); studio diplomatico (ricerca e confronto dei manoscritti più affidabili per ritrovare la versione esatta delle fonti classiche).

Nel 1490 Angelo Poliziano (1454-1494), letterato e poeta, ma anche laureato in diritto, intraprese una difficile opera di collazione della *littera bononiensis* o *vulgata* (la lezione del Digesto usata fin dal tempo dei glossatori bolognesi) con un celebre manoscritto, di età giustinianea e pervenuto prima a Pisa e poi a Firenze, dove era conservato con scrupolo religioso nella biblioteca dei Medici. Il lavoro di ricostruzione critica delle Pandette sulla base della *littera pisana* o *florentina* proseguì con il contributo di altri autori. Culminò nella edizione curata a Firenze da Lelio Torelli (1498-1576) nel 1553, del tutto priva di annotazioni e commenti e comprendente anche i testi in greco, omessi dai giuristi medievali per ignoranza della lingua.

La conoscenza del greco si era infatti diffusa fra gli umanisti in Italia nel corso del Quattrocento (nel secolo XVI divenne bagaglio obbligato degli intellettuali europei) grazie all'arrivo di dotti bizantini che fuggivano davanti alla conquista turca della Grecia e che furono numerosi specie dopo la caduta di Costantinopoli (1453). Essi portavano con sé l'esperienza secolare di una raffinata critica testuale, che molto insegnò ai maestri italiani. Prese così l'avvio uno studio (destinato a sviluppi rilevanti nell'Europa del Cinquecento) non solo dei brani in greco contenuti nel Digesto e nel Codice, ma dell'intero corpus delle fonti giuridiche bizantine.

A partire dai primi anni del Cinquecento l'indagine filologica sui testi antichi, diretta a restituirne la lezione autentica, fu esercitata in pratica da tutti i maggiori giuristi d'Europa. Essa condusse anche alla ricerca e all'edizione di fonti pregiustinianee. Ma il sogno di recuperare la giurisprudenza romana classica non fece trascurare l'obiettivo di una adeguata edizione del *Corpus iuris*. Fiorì pertanto un nuovo genere letterario, consistente nel restauro dei frammenti che vi erano contenuti o del significato effettivo dei termini che vi erano adoperati (*Observationes*, *Adnotationes*, *Emendationes*, ecc.). I vari tentativi di fornire un'edizione critica del *Corpus* si conclusero infine, nel 1583, con l'edizione ginevrina del

francese Denis Godefroy (Gothofredus, 1549-1622), rifugiatosi a Ginevra in seguito all'adesione al calvinismo. Più volte ristampata, essa costituì per secoli il testo standard della compilazione di Giustiniano.

Le ricerche filologiche intorno a singoli passi si accompagnarono ai tentativi di tracciare la storia del diritto romano. Dapprima in Italia, poi in Europa, vi si dedicarono eruditi e antiquari, e sempre più spesso i giuristi. Un'attenzione particolare fu rivolta alle magistrature e agli istituti di diritto pubblico, trascurati nel Medioevo perché non più vigenti, e pertanto a fonti che la tradizione dell'età di mezzo aveva quasi del tutto ignorato (per esempio i cosiddetti *Tres Libri*, ossia gli ultimi tre libri del Codice). Ne nacque una folta letteratura, nella quale molti autori oggi vedono il momento di fondazione di una moderna sensibilità storicistica e di una moderna storiografia. Il monumento forse più cospicuo degli studi storico-giuridici dei "culti" è rappresentato dalla edizione annotata (pubblicata postuma nel 1665) del *Codex Theodosianus* di Jacques Godefroy (Gothofredus, 1587-1652), figlio di Denis ed al quale si deve anche una ricostruzione delle *XII Tabulae*.

Nel corso del Cinquecento le indagini sulle magistrature e le istituzioni romane ebbero spesso un accento comparatistico, operando confronti fra le antiche e le contemporanee, al fine di legittimare quelle moderne con i prestigiosi esempi dell'antichità, oppure al contrario per sostenerne l'autonomia e la diversità. Tale tendenza si manifestò specialmente in Francia, dove si andava affermando un processo di costruzione dell'assolutismo regio, destinato ad offrire all'Europa d'*ancien régime* uno dei suoi principali modelli costituzionali. Dalle ricerche storico-comparate si sviluppò così una nutrita letteratura sulle istituzioni giuridiche del regno, scritta sempre più spesso in francese, anziché in latino, a sottolineare l'indipendenza della cultura nazionale. Essa rappresenta uno dei contributi di maggior rilievo al diritto pubblico e alle dottrine politiche di età moderna: è sufficiente ricordare la *République* (1576) di Jean Bodin (1529/30 – 1596), un testo capitale del pensiero giuridico-politico occidentale, che nella traduzione latina ebbe una circolazione vastissima e che fondò la riflessione moderna intorno al concetto di sovranità.

3. Spunti di tipo comparatistico sono già presenti nell'opera di Guillaume Budé (Budaeus, 1467/68-1540), il quale formò con Alciato e con Zasius – come scrisse Claude Chansonnette (Cantiuncula, 1490-1549) – il "triumvirato" di *viri doctissimi* che fecero della giurisprudenza umanistica un fenomeno europeo, alla cui diffusione molto contribuì la rivoluzione culturale prodotta dalla invenzione della stampa.

Più uomo di lettere che giurista, fondatore nel 1530 del *Collège de France*, Budé portò su un piano elevato il programma degli umanisti italiani: ricostruzioni storiche e filologiche, ripudio degli interpreti medievali, critica della compilazione di Giustiniano. Le sue *Adnotationes in Pandectas* (1508) e il *De asse* (1515), opere eruditissime, divennero un punto di riferimento costante per gli studiosi.

Nel generale rinnovamento della cultura avvenuto sotto il regno di Francesco I, il primato nella vita intellettuale passava ora alla Francia. Nel campo degli studi giuridici un impulso determinante venne dall'insegnamento tenuto dal milanese Andrea Alciato (1492-1550) a Bourges tra il 1529 e il 1533, che fece di quella università il centro principale, per un lungo periodo, della giurisprudenza umanistica. Professore universitario in varie sedi italiane e francesi, Alciato si era posto già in luce con le giovanili *Adnotationes in tres posteriores libros Codicis Iustiniani* (1515). I suoi numerosi scritti successivi (analisi storiche e filologiche, commentari, monografie e trattati su singoli istituti o complessi di istituti) lo resero celebre in tutta Europa. Nel 1547 furono raccolti nella edizione degli *Opera omnia* (più volte ristampati), che si imposero come uno dei grandi classici della letteratura giuridica moderna.

Insieme con la vasta cultura umanistica Alciato possedeva anche una tecnica raffinata. Avvalendosi di una logica più concreta e più semplice, più "naturale" delle sottigliezze verbali cui ricorreva la dialettica medievale, egli cercava la *ratio* delle norme, per poi procedere alla costruzione di concetti dai quali far discendere la definizione chiara degli istituti. Nei confronti della giurisprudenza del Medioevo ebbe un atteggiamento di critica moderata: avvertì che la rozzezza del latino non dipendeva dalla ignoranza dei singoli, ma dalla generale arretratezza dei loro tempi (un argomento avanzato già da Poliziano), e soprattutto insistette sul valore non trascurabile di molti costrutti tecnico-dogmatici di glossatori e commentatori.

Questa linea di moderazione fu seguita anche da Huldreich Zäsy (Zasius,1461-1535) e da altri scrittori che si richiamavano ad Alciato. Trovò poi la sua formulazione più esplicita e organica nei *Dialogi de iuris interpretibus* (1582) di Alberico Gentili (1552-1608) e nel *De iure civili difficultate ac docendi metodo* (1585) di Giulio Pace (1550-1635), due italiani esuli per motivi di fede, il primo a Oxford, il secondo a Heidelberg.

Zasio, il più anziano dei "triumviri" dell'umanesimo giuridico, fu l'iniziatore in Germania di questa corrente. Di preparazione filologica non eccelsa, appare ancora legato in misura consistente all'esegesi dei commentatori. Tuttavia si cimentò anch'egli con le ricerche storico-filologiche: le sue *Lucubrationes* del 1518 ebbero larga risonanza. Da

Friburgo, dove insegnava, intrattenne rapporti epistolari con i maggiori intellettuali del tempo, e in particolare con il circolo erasmiano di Basilea, animato dal giurista e mercante Bonifacius Amerbach (1495-1562). La sua abbondante produzione sulle più varie materie del *ius commune* (in *Opera omnia*, I ediz. 1550) godette in Germania di un'autorità indiscussa.

La tendenza dei giuristi italiani e tedeschi a salvare il contributo di elaborazioni tecniche della giurisprudenza medievale si spiega col fatto che il *Corpus iuris* era considerato diritto vigente (in Germania a seguito della cosiddetta *recezione*), con la conseguenza che le elaborazioni della dottrina intermedia apparivano non di rado come uno sforzo persuasivo di adattare le regole antiche alle mutate situazioni economiche e sociali. Al contrario in Francia la vigenza del diritto romano era contestata: esso fu considerato come il deposito di una *ratio iuris*, ossia di una sapienza giuridica di ammirevole razionalità, cui si poteva ricorrere per la costruzione teorica dell'ordinamento, ma che restava comunque subordinato alla potestà legislativa del sovrano e alle consuetudini regionali (*coutumes*).

La forza crescente dei diritti nazionali – un fenomeno a carattere europeo – aprì agli studiosi un campo nuovo di applicazione dei loro metodi ispirati al sapere umanistico ed al suo ideale di accertamento e riordino del diritto dei singoli stati. In Francia vi si dedicarono numerosi giuristi, ma il più eminente fu Charles Dumoulin (Molinaeus, 1500-1566). Di fede ugonotta (calvinista) come la maggior parte dei Culti francesi, sostenitore dell'assolutismo monarchico e autore anche di scritti romanistici, egli elaborò il concetto di un *droit commun coutumier*, un diritto comune del regno, costituito dai principi propri dell'esperienza giuridica francese, che a suo avviso andavano coordinati mediante una iniziativa di codificazione.

Le sue idee erano largamente condivise. "Nos coutumes sont nostre vray droit civil", scrisse lapidariamente Guy Coquille (1523-1603). Sotto i colpi dei critici la compilazione di Giustiniano mostrava tutti i suoi limiti. L'opera più famosa, che li denunciò in forma esasperata, fu l'*Antitribonian* (scritto intorno al 1567, ma stampato postumo nel 1603 e poi tradotto in latino) di François Hotman (1524-1590). A suo giudizio, il diritto romano giustinianeo non era in uso in Francia che in minima parte, né poteva essere diversamente, poiché era anch'esso un diritto storico e tutte le leggi mutano con il mutare delle condizioni di ciascun popolo. Esso inoltre conteneva molte norme contrarie all'*aequitas* e al diritto naturale: occorreva dunque una codificazione che riassumesse in forma chiara e nella lingua nazionale tutti i materiali normativi vigenti.

L’ascesa dei diritti nazionali liberava in gran parte lo studio del diritto romano dagli scopi pratici e lasciava più spazio alla sua considerazione dal punto di vista teorico e storico. In Francia, divenuto il centro principale della giurisprudenza culta, una folta schiera di giuristi di grande spessore – devono ricordarsi almeno i nomi di Eguinaire Baron (1495-1550), François Le Douaren (Duarenus, 1509-1559), Jean Coras (1513-1572), Antoine Le Conte (Contius, 1517-1586), François Baudouin (Balduinus, 1520-1573) – si dedicò sia alle indagini storiche e filologiche, sia alla elaborazione dogmatica delle fonti romanistiche. Fin da tempi risalenti la storiografia ha rappresentato i due orientamenti come divergenti o addirittura contrapposti. In realtà la distanza fra loro deve essere di molto attenuata, sia perché vari autori seguirono entrambi i tipi di ricerca, sia perché essi nascevano da un fondo culturale comune e miravano concordemente a ridisegnare il perimetro e i contenuti della *scientia iuris*.

Nella mitologia fissata dalla tradizione furono due le tendenze in cui si divisero i “culti” (quella storico-filologica e quella sistematica) ed ebbero i loro eroi eponimi in Jacques Cujas (Cujacius, 1522-1590) e Hugues Doneau (Donellus, 1527-1591). Il primo possedette una conoscenza sterminata delle fonti. Convinto assertore del primato della giurisprudenza romana classica, si tenne tuttavia lontano dall’antitribonianesimo di tanti suoi colleghi e fornì contributi fondamentali anche sull’epoca basso-imperiale. Fu critico ed editore di testi dei giuristi classici, dei regni romano-germanici, del diritto bizantino, e persino del diritto feudale e canonico. Si può dire che quasi nulla del patrimonio giuridico ereditato sfuggì alla sua acribia. Ancora oggi i suoi innumerevoli lavori (in *Opera omnia*, I ediz. 1658) sono consultati con profitto.

Donello seguì un’altra strada. Sfuggito alla strage degli ugonotti della notte di san Bartolomeo (1572), riparò a Ginevra, Leiden, Heidelberg e infine ad Altdorf, svolgendo il suo insegnamento in quelle università. I suoi *Commentarii de iure civili* ebbero una storia editoriale complessa. Alcune parti furono pubblicate fin dagli inizi della sua attività scientifica. Nel 1589 e nel 1590 apparvero i primi volumi di una edizione completa, portata a termine dopo la morte, sulla base di manoscritti, nel 1596 da Scipione Gentili: un suo allievo italiano, fratello di Alberico ed esule in Germania per motivi di fede. A partire dall’esegesi delle singole norme del *Corpus*, e da un confronto delle *rationes* ritrovate in esse con la *ratio naturalis*, Donello offriva una rappresentazione organica di tutto il diritto civile, ordinato con procedimenti logici secondo concetti e principi coerenti con il diritto naturale e delle genti.

4. In verità l'indirizzo sistematico in Francia aveva trovato già robusta espressione alla metà del Cinquecento nei *Commentarii* di François Connan (1508-1551), scritti negli anni '40 ma stampati postumi nel 1553. Esso tuttavia fu coltivato soprattutto in Germania. "Methodus", "ars", "ordo", "typus", "oeconomia" (*iuris*): richiamandosi all'autorità di Cicerone ed al suo proposito di redigere *in artem* il diritto civile, una fitta schiera di libri giuridici di area tedesca adopera, spesso anche nel titolo, questi ed altri termini simili. Essi appartenevano al dominio della dialettica e della retorica. I principi dell'una e dell'altra, risalenti all'antichità e riscoperti dagli umanisti nel loro valore educativo più ampio, furono rielaborati e riformulati in innumerevoli versioni moderne. Fiorì pertanto un vero e proprio genere letterario, diffusissimo fra i giuristi di tutta Europa: discussioni sul "metodo" degli studi di diritto e trattati di "dialettica legale" (nel cui ambito ricevettero una nuova valorizzazione anche le mnemotecniche, ossia le arti della memoria).

La maggior parte dei "compendi giuridici ragionati" (così si potrebbero interpretare i loro titoli) nasceva in rapporto con le attività di insegnamento e dipendeva dal disegno di rinnovare i contenuti e gli scopi dell'istruzione giuridica, in vista di una formazione degli studenti più breve e più agile, funzionale alla crescita di categorie professionali dedite alle attività mercantili e politiche e all'espandersi in tutti gli stati degli apparati giudiziari e amministrativi. La prevalente destinazione didattica di molte esposizioni "metodiche" costituì non di rado un loro limite insuperabile. Spesso non si discostavano dalle Istituzioni di Giustiniano, prese a modello per la distribuzione delle materie. Per esempio Cantiuncula, Budeo e Zasio ne raccomandavano lo studio intenso per assorbire in maniera ordinata i principi essenziali del sapere giuridico. Duareno e Matthäus Wesenbeck (1531-1586), un fiammingo che visse e operò in Germania, consigliarono addirittura di impararle a memoria.

In opposizione al "bartolismo" imperante nelle università, furono spesso le scuole private (*collegia*) le sedi in cui vennero redatti i trattati di metodologia giuridica e i compendi sistematici di diritto. Ebbero questa origine gli scritti programmatici di Johannes Apel (1486-1536), le importanti "esposizioni metodiche" di Conrad Lagus (fine '400-1546), infine i tentativi di Johann Thomas Freigius (1543-1583), il quale adottò nel modo più esteso possibile l'uso di *tabulae* (schemi grafici), secondo l'esempio del filosofo francese Pierre de La Ramée (Ramus, 1515-1572).

Gli scritti antiaristotelici di dialettica e di retorica di Ramo influenzarono gli studi giuridici in Francia e in Inghilterra, ma soprattutto in Germania. Ne recano traccia evidente le opere sistematiche di Nicolaus Vigelius (1529-1600), Hermann Vultejus (1555-1634) e Johannes Althusius (1557-1638). Esse avevano dimensioni assai più corpose dei compendi

per uso didattico modellati sulle Istituzioni ed ambizioni ben più elevate. L'idea di riassumere in una trattazione ampia ed organica il diritto in vigore mirava infatti a riorganizzare su basi nuove e razionali l'intero corpo normativo ereditato e a realizzare con ciò una generale riforma dell'ordinamento. Del resto, non mancarono in Germania le voci di quanti sollecitavano un energico intervento legislativo dell'imperatore, che ponesse rimedio alla confusione e alla sovrapposizione delle fonti giuridiche osservate.

Gli orientamenti metodologici dei giuristi "sistematici" del Cinquecento si combinavano dunque con progetti politici, spesso espliciti, ed ancor più con gli schieramenti assunti nelle violente lotte di religione. In estrema sintesi (e con non poche semplificazioni) si può dire che cattolici e luterani, filoimperiali in politica, cercarono i fondamenti teorici delle loro dottrine nell'aristotelismo, mentre i calvinisti, fiancheggiatori delle monarchie nazionali e dei principati territoriali, si rivolsero piuttosto verso le filosofie antiaristoteliche. Per la giurisprudenza una relativa autonomia dai vincoli delle posizioni religiose e dalle filosofie degli antichi si profilò solo nel secolo successivo, quando l'empirismo di Francis Bacon, la "nuova scienza" di Galilei e i discorsi sul metodo di Descartes aprirono anche ai giuristi un nuovo orizzonte culturale. Col Seicento iniziò il "secolo d'oro" dell'Olanda, che divenne la sede più prestigiosa degli studi storico-filologici nel diritto e, con Huig de Groot (Grotius, 1583-1645), la culla del giusnaturalismo moderno.

LETTERATURA – Una completa bibliografia ragionata delle fonti e della letteratura sull'umanesimo giuridico, fino al 1975, che conta opere tuttora fondamentali, è offerta da H.-E. TROJE, *Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluß des Humanismus*, in: H. COING (Ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, Bd. II: *Neuere Zeit*, I. Teilbd.: *Wissenschaft*, München 1977, pp. 615-795. Dello stesso A. vedi anche gli scritti raccolti nel vol. *Humanistische Jurisprudenz*, Goldbach 1993. Fra i lavori successivi al 1975 cito solo quelli di sintesi (contenenti ulteriore bibliografia): A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I: *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 172-190; V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1988; ID., *Itinera juris. Studi di storia giuridica dell'età moderna*, Napoli 1991; K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1993; A. MAZZACANE, *Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI*, in: F. LIOTTA (Ed.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, pp. 213-252; J.-L. THIREAU, *L'alliance des lois romaines avec le droit français*, in: J. KRINEN (Ed.), *Droit romain, jus civile et droit français*, Toulouse 1999, pp. 347-374; J. SCHRÖDER, *Recht als Wissenschaft: Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule*, München 2001, pp. 7-74; G. C. J. J. VAN DEN BERGH, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus ud Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt a. M. 2002; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 1-49.